

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA
PROVINCIA DI VERBANIA-CUSIO - OSSOLA, IL COMUNE DI
VERBANIA**

FINALIZZATO ALLA

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI VILLA SAN REMIGIO

PREMESSO CHE:

il territorio del lago Maggiore costituisce un insieme paesaggistico le cui valenze artistiche ed ambientali sono universalmente riconosciute.

l'insieme del giardino, della villa San Remigio e dei vari edifici annessi rappresenta una entità storico – paesaggistica tanto originale quanto complessa che occupa un ambito ben preciso nella storia del paesaggio del lago Maggiore e della cultura europea più in generale;

costituisce obiettivo della Regione Piemonte e della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola rafforzare il posizionamento di Verbania e del territorio circostante nel campo del turismo culturale e del turismo botanico di livello nazionale e internazionale, arricchendo l'offerta complessiva e destagionalizzando le proposte turistiche del distretto verbanese.

a tal fine la Regione stessa, che è proprietaria del complesso di Villa San Remigio, ha deliberato di liberare l'edificio, attualmente utilizzato da diversi Enti ad uso uffici, e di rendere il bene – composto di villa, costruzioni accessorie, giardino e parco - disponibile per un uso compatibile con gli obiettivi sopra illustrati, valorizzandone appieno la grande valenza artistica e paesaggistica.

il Comune di Verbania, al fine di verificare gli scenari più plausibili in termini di destinazioni d'uso delle strutture, di costi di investimento per il restauro del giardino storico, della Villa e dei diversi corpi di fabbrica, di analisi di gestione del complesso a regime, ha acquisito uno studio di fattibilità che analizza le diverse ipotesi.

tale studio ha evidenziato la possibilità di imporre Villa San Remigio come centro d'eccellenza regionale e nazionale nel campo della documentazione, della formazione e delle attività culturali nei settori della botanica, del giardinaggio e dell'architettura del paesaggio, relativamente ai secoli XIX e XX.

l'apertura al pubblico del parco e dei giardini, inoltre, potrà offrire al bacino di utenza dell'adiacente Villa Taranto (circa 180.000 visitatori/anno) un ulteriore "percorso verde", che si potrà completare nella visita del piano terreno della villa, che dovrà diventare una casa-museo, con forti vocazioni didattiche.

Considerato l'interesse dell'operazione di recupero e restauro del complesso, e le conseguenti ricadute economiche – anche in termini di benefici esterni – sul Comune di Verbania, sulla Provincia e sulla Regione;

Considerato altresì l'interesse espresso dalla Fondazione CARIPLLO per l'intervento di recupero stesso;

Ravvisato nell'Accordo di Programma lo strumento più adatto a reperire le risorse finanziarie, necessarie per l'attuazione di un progetto di tale rilevanza;

vista la conferenza per la verifica dell'Accordo, tenutasi il giorno, presso, il cui verbale è allegato al presente testo di Accordo;

vista la documentazione allegata al presente testo di Accordo,

la Regione Piemonte, con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, adotta il seguente Accordo di programma, sottoscritto dai soggetti di seguito indicati:

Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 e seguenti modifiche e integrazioni e dell'articolo 9 della l.r. 43/94, finalizzato al restauro ed al recupero funzionale del complesso di Villa San Remigio

Ai sensi del combinato disposto della legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni e della legge regionale 43/94, tra:

la Regione Piemonte;

la Provincia Verbano – Cusio - Ossola;

il Comune di Verbania;

si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma

ART.1) FINALITA' E OBIETTIVI

L'accordo di programma è finalizzato al restauro ed alla riqualificazione funzionale del complesso di Villa San Remigio, comprendente la Villa, il Giardino, il Parco e le Costruzioni Accessorie, così come evidenziato nell'allegata planimetria, al fine di valorizzare e rafforzare l'immagine di Verbania e del territorio piemontese del Lago Maggiore nei circuiti del turismo culturale e botanico nazionale ed internazionale.

ART: 2) CONTENUTI

Il progetto di cui al punto precedente è costituito dai seguenti interventi:

a) Giardini:

- Realizzazione di interventi globali sul piazzale della scuderia e sul cortile della portineria
- Indagini necessarie VTA sulla componente arborea per consentire l'agibilità dei giardini
- Opere di manutenzione urgenti per la sistemazione delle aree verdi e della componente arborea

b) Manufatti Giardini:

- Terrazza della villa
- Serre, gallerie, scalinate
- Percorsi. Viali, sentieri, riqualificazione area parcheggio

c) Villa San Remigio:

- Messa in sicurezza e adeguamento impiantistico

d) Altri interventi urgenti

per un importo complessivi pari ad Euro 4.770.000

ART. 3) OBBLIGHI DELLE PARTI

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

la Regione Piemonte si impegna

attraverso la Direzione Patrimonio, a finanziare ed appaltare la progettazione relativa al recupero della Villa e dei Giardini e la Direzione Lavori e, attraverso la Direzione Beni Culturali, a finanziare, tramite i fondi destinati agli Accordi di Programma, il recupero della Villa stessa, per un importo pari ad € 2.500.000;

la Provincia del VCO si impegna:

a concorrere al finanziamento delle opere, fino ad un importo pari ad Euro 250.000;

il Comune di Verbania si impegna:

ad appaltare i lavori relativi al recupero della Villa e dei Giardini. Si impegna altresì a concorrere al finanziamento delle opere fino ad un importo pari ad Euro 500.000

La Fondazione CARIALO si impegna:

a concorrere al finanziamento delle opere, fino ad un importo pari ad Euro 1.520.000.

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano a definire, alla luce delle progettazioni, gli esatti importi per ogni intervento.

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano a definire, nei tempi di attuazione dello stesso, le modalità di gestione del complesso Villa San Remigio, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti privati, individuando nella Fondazione il soggetto idoneo a gestire il bene e si impegnano a costituire la Fondazione.

Alla Fondazione parteciperanno i tre soggetti sottoscrittori del presente Accordo ed è prevista la partecipazione alla Fondazione stessa della costituenda Fondazione Comunitaria del VCO, partecipata dalla Fondazione CARIPLO e dalla Compagnia di San Paolo. Alla stessa Fondazione Comunitaria del VCO verranno assegnati, compatibilmente con le destinazioni finali del complesso, alcuni adeguati locali della Villa San Remigio.

Gli enti sottoscrittori del presente Accordo congiuntamente valuteranno l'individuazione di eventuali altri partner.

ART. 4) COPERTURA FINANZIARIA

Il costo complessivo del Programma di interventi, inclusi imprevisti, indagini necessarie, spese tecniche e IVA di legge, ammonta ad Euro 4.770.000, esclusi gli oneri di progettazione e di direzione lavori.

La copertura finanziaria è assicurata nel modo seguente:

Regione Piemonte - Accordi di Programma	Euro 2.500.000
Provincia VCO	Euro 250.000
Comune di Verbania	Euro 500.000
Fondazione CARIPLO	Euro 1.520.000

ART. 5) TEMPI E ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di Programma ha una durata di anni tre, e i tempi previsti per le singole fasi sono i seguenti:

Progettazione:	affidamento dell'incarico entro il 30 giugno 2006 consegna del progetto definitivo entro il 30 dicembre 2006
Lavori e collaudo:	entro il 30 dicembre 2008

Il presente Accordo potrà comunque essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

L'Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive integrazioni e modifiche potranno essere sottoposte al Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori dell'Accordo. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell'Accordo e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari l'accordo stesso, adottate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 7) VIGILANZA E VERIFICHE

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è affidata ad un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, dal Presidente della Provincia di

Verbania o da un suo delegato, dal Sindaco del Comune di Verbania e da un rappresentante della Fondazione CARIPLLO.

Il Presidente della Giunta, o l'Assessore da lui delegato, provvederà a convocare il Collegio di vigilanza con cadenza almeno annuale.

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 6° comma dell'art. 27 della legge 142/90, e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente accordo, consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d'inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente accordo di programma.

Le parti si impegnano a trasmettere al Responsabile del Procedimento ogni informazione utile per la verifica dell'attuazione del programma.

ART. 8) CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 7 del presente Accordo.

Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un quinto arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del quinto arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Torino. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in tema di arbitrato.